

Credito transizione 5.0: accesso agevolazione solo tramite comunicazioni al GSE

Il nuovo credito d'imposta transizione 5.0, disciplinato dall'art. 38 del DL 19/2024 (c.d. DL "PNRR"), richiede numerosi adempimenti, in parte già delineati dalla stessa norma, ma che saranno oggetto di ulteriori indicazioni nel **DM attuativo** che, stando alla norma, dovrebbe essere emanato entro il 1° aprile (30 giorni dall'entrata in vigore del DL). L'agevolazione riguarda le imprese che negli anni **2024 e 2025** effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Rispetto alle bozze circolate, è confermata la misura dell'agevolazione, crescente in relazione a una maggior riduzione dei consumi.

Il bonus transizione 5.0 prevede aliquote **più elevate** rispetto al bonus investimenti ex L. 178/2020 e le due agevolazioni non sono cumulabili in relazione ai medesimi costi ammissibili.

Diversamente dal credito 4.0, la fruizione della nuova agevolazione **non è automatica**, essendo prevista una specifica procedura.

A norma dell'art. 38 comma 10 del DL 19/2024, a differenza delle bozze che erano circolate, viene previsto che l'accesso all'agevolazione passi per il **GSE** (Gestore dei Servizi energetici spa).

In particolare, le imprese devono presentare, in via telematica, sulla base di un modello che sarà messo a disposizione dal GSE, le certificazioni "energetiche" unitamente a una **comunicazione** concernente la descrizione del

progetto di investimento e il costo dello stesso.

Il beneficio è infatti subordinato alla presentazione di apposite **certificazioni** rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il DM attuativo, che, rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano (art. 38 comma 11 del DL 19/2024):

- **ex ante**, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni (diversi da quelli per l'autoproduzione di energia);
- **ex post**, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute a incremento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente in via telematica al Ministero delle Imprese e del made in Italy l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a **prenotazione** non ecceda il limite di spesa previsto.

Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE **comunicazioni periodiche** relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità che saranno definite con il citato DM. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

L'impresa comunica poi il **completamento** dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione "ex post".

Il GSE trasmette quindi all'Agenzia delle Entrate, con

modalità telematiche definite d'intesa, l'**elenco** delle **imprese beneficiarie** con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

È inoltre prevista una serie di **obblighi documentali**.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'**espresso riferimento** alle disposizioni di cui all'art. 38 del DL 19/2024.

Tale norma, a differenza del bonus ex L. 178/2020, riporta chiaramente la necessità di indicare la dicitura anche nei **DDT**. Dovrebbe tuttavia valere quanto chiarito con risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01787, secondo la quale la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il DDT nel quale è stata omessa l'indicazione della norma agevolativa.

Per il credito transizione 5.0 è inoltre richiesto (come per il credito R&S) che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita **certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un **revisore** legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro ex art. 8 del DLgs. 39/2010. Solo per tali imprese,

le spese relative all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

(MF/ms)